



Comune di MASSA MARTANA

Prot. Arrivo

N 0011040 del 10-10-2022

Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 4

COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 17 del 09/10/2022	Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2022.
---	---

Il Collegio Unico di revisione Unione Comuni e Comuni aderenti, nominato per il triennio 2020/2022 con deliberazione consiliare n. 1 in data 24.02.2020 dell'Unione dei Comuni delle "Terre dell'Olio e del Sagrantino" al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso

- Che in data 4/10/2022 il Responsabile del Servizio Personale ha trasmesso copia della propria determinazione n. 115 del 28/09/2022 (n. 358 del registro generale) avente ad oggetto: "Costituzione fondo risorse decentrate da destinare al personale dipendente anno 2022", richiedendo al Collegio dei revisori la certificazione di competenza;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

Rm

AM

Visti in particolare

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:
"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

AM

R

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”; in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.P.C.M. 17.3.2020, attuativo delle regole introdotto all'art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, conv. in L. 58/2019 e s.m.i. inerenti, tra l'altro l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale;

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022 con oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, su cui l'Organo di revisione ha rilasciato il relativo parere con Verbale n. 9 del 19/05/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 31/05/2022 avente per oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2022 parte finanziaria”.

Visto il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 27/09/2022 con oggetto “Contrattazione decentrata integrativa parte economica 2022 – Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale”;
- la determina n. 115 del 28/09/2022 comprese le tabelle allegare e la relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2022;
- la pre-intesa di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate valida per la parte economica anno 2022 sottoscritta in data 4/10/2022 tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione sindacale;

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 108 del 27/09/2022 a firma del Responsabile del Servizio Personale, per un importo complessivo di € 186.978,31 così sinteticamente costituito:

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	137.783,13
DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE 2016	-17.409,82
FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	120.373,31
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	47.028,55
FONDO P.O. (CAPACITA' ASSUNZIONALI)	11.026,45
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	8.550,00

Accertato che, per le ragioni sopra esposte, in applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del

 AM

Rm

personale costituito dal presente atto di importo pari ad € 120.373,31, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, che ammonta a complessivi € 124.216,56;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2022-2024;

Tutto ciò premesso

Visto anche il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;


Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;


Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, per quanto di competenza, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio.

Massa Martana, 09/10/2022


L'Organo di revisione
D.ssa Rosalia Murasecco


Dott. Vittorio Piacenti D'Ubaldi


Dott.ssa Alexia Mosca